



COMUNE DI SIENA

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 30/07/2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità e definizioni)

Art. 2 (Oggetto, Ambito di applicazione e Funzioni di Polizia Urbana)

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3 (Disposizioni di carattere generale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Art. 4 (Luminarie, Addobbi e Festoni senza fini pubblicitari)

Art. 5 (Atti contrari al decoro e alla decenza)

Art. 6 (Deturpamento di edifici pubblici e privati)

TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 (Marciapiedi e portici)

Art. 8 (giardini e parchi pubblici, divieti e limitazioni)

Art. 9 (Manutenzione degli edifici delle aree e dei terreni)

Art.10 (Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri)

Art.11 (Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano)

Art.12 (Nettezza del suolo e dell'abitato)

Art 13 (Conferimento/deposito dei rifiuti solidi urbani)

Art.14 (Sgombero neve)

Art.15 (Esposizione panni e tappeti)

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art.16 (Scarico delle acque)

Art.17 (Ripari ai pozzi, cisterne e simili)

Art.18 (Oggetti mobili)

Art.19 (Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e/o lavorazione di materiali lapidei svolte all'aperto)

Art.20 (Emissioni moleste)

Art.21 (Accensione di fuochi)

Art.22 (Utilizzo di strumenti musicali, radiotelevisivi e videogiochi)

Art.23 (Attività rumorose svolte sul suolo pubblico)

Art.24 (Rumori e musiche provenienti dai locali e dai relativi avventori)

Art.25 (Giochi all'esterno dei locali)

Art.26 (Uso dei dispositivi antifurto)

Art.27 (Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili)

TITOLO V - ANIMALI

Art.28 (Animali di affezione)

Art.29 (Custodia e tutela degli animali)

Art.30 (Cani)

Art.31 (Detenzione di animali da cortile e da allevamento all'interno del Territorio Comunale)

TITOLO VI - SICUREZZA URBANA – DECORO – PUBBLICA INCOLUMITA'

Art.32 (Sicurezza urbana)

Art.33 (Individuazione aree urbane oggetto di misure a tutela del decoro)

Art.34 (Raccolte di firme e/o fondi, materiali e vendite di beneficenza)

Art.35 (Accattonaggio - prostituzione)

Art.36 (Artisti di strada)

Art.37 (Divieto di campeggio libero - nomadismo)

Art.38 (Velocipedi e acceleratori di andatura)

Art.39 (Uso dei servizi igienici)

Art.40 (Contrassegni del Comune)
Art.41 (Avvisi e sistemi di pubblica utilità)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E PARTICOLARI FORME DI VENDITA

Art.42 (Modalità di somministrazione e vendita delle bevande e relativo utilizzo da parte della clientela)
Art.43 (Limitazioni orarie all'attività di determinati esercizi)

TITOLO VIII - SANZIONI

Art.44 (Sanzioni amministrative)

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.45 (Entrata in vigore)
Art.46 (Abrogazioni)
Art.47 (Norma finale)
Art.48 (Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità e definizioni)

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Quando ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché a quelle private ad uso pubblico salvo diversa disposizione.
4. Ai fini del presente Regolamento, si definisce:
 - sicurezza urbana: *il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, promozione della cultura del rispetto della legalità e affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;*
 - incolumità pubblica: *integrità fisica della popolazione;*
 - degrado: *situazione di abbandono o di incuria di uno spazio urbano;*
 - decoro: *complesso di attributi che definiscono la percezione sociale di uno spazio urbano, idonee a conferirgli una propria identità.*

Art.2 (Oggetto, ambito di applicazione e funzioni di Polizia Urbana)

1. Il presente Regolamento è efficace, ove non diversamente disposto, in tutto il Territorio del Comune di Siena.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana detta norme in materia di:
 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - Uso di aree e spazi pubblici;
 - Pulizia e decoro di edifici ed aree pubbliche e private;
 - Tutela ambientale e del patrimonio culturale;
 - Quietè pubblica e privata;
 - Vivibilità urbana, tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini.
3. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dagli Agenti e dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale, nonché da tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria individuati e riconosciuti, nei limiti dei poteri loro conferiti da leggi e regolamenti.
4. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato agli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale, agli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi e al personale di ulteriori uffici/strutture preposti alla vigilanza.
5. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge.
6. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nei locali pubblici, privati accessibili al pubblico e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

7. Nel caso di violazioni che comportano l'ingombro del suolo pubblico e pericolo alle persone qualora, a seguito di intimazione, non vi provveda il trasgressore o il solidale, l'agente accertatore provvederà a darne immediata segnalazione ai competenti Uffici perché dispongano l'eliminazione dell'ingombro o del pericolo. Le spese occorrenti saranno a totale carico dei soggetti inadempienti.

TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3

(Disposizioni di carattere generale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché dello spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.
2. In caso di occupazione abusiva, fermo restando quanto disposto dallo specifico Regolamento e le sanzioni previste dall'art.20, comma 4 e 5 del D. Lgs. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada), le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione prevista dall'art 59 del Regolamento la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, l'immediata cessazione dell'attività nonché, qualora ne ricorra il caso, la rimessa in pristino dei luoghi a spese degli occupanti.
3. Nei casi di indebita occupazione di suolo, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 commi 16, 17 e 18 della L. 94 del 15/07/2009.

Art. 4

(Luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari)

1. E' consentita, previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art 101 del T.U.L.P.S. e successiva comunicazione alla Direzione Polizia Municipale l'installazione di luminarie, festoni e decorazioni ispirate alle festività, in occasione di cerimonie religiose e manifestazioni civili per tutta la loro durata, prive di qualsiasi riferimento pubblicitario. La comunicazione dovrà essere accompagnata da disegni, progetti e descrizioni tecniche idonee a consentire l'esatta individuazione del materiale utilizzato e l'aspetto finito allo scopo di verificarne la conformità ai criteri di carattere estetico e di sicurezza stabiliti dalla competente Direzione Comunale.
2. Le composizioni di cui sopra dovranno essere dello stesso tipo per l'intera Via o per zone omogenee. La loro installazione non è comunque consentita nella Piazza Del Campo, salvo specifica autorizzazione della Giunta Comunale.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza tale da non arrecare pericolo e intralcio alla circolazione e tenuto conto della vigente normativa.
4. I soggetti interessati all'installazione sono tenuti a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali (installazioni di interruttori di tipo magnetotermico differenziale ad alta sensibilità con corrente nominale coordinata con la sezione dei cavi) ed alla tenuta meccanica degli occhielli e dei tiranti anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo.
5. Le opere di ancoraggio sugli edifici devono ottenere, oltre l'assenso del proprietario, il nulla osta da parte della competente Direzione Comunale, nonché della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per edifici soggetti a vincolo.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei committenti o dei responsabili.
7. Sono esclusi dalla comunicazione gli addobbi realizzati dalle storiche Contrade con braccialetti, bandiere etc. per gli eventi collegati alle tradizionali attività contradaiole.

8. L'iter procedimentale sarà definito con apposito atto a cura della Direzione Polizia Municipale.
9. La violazione alle prescrizioni previste comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.5

(Atti contrari al decoro e alla decenza)

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, nel territorio del Comune di Siena sono vietati i seguenti comportamenti

- bivaccare o sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle scalinate, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso degli edifici;
- circolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio in tenuta balneare (costume da bagno di qualsiasi foggia) o a torso nudo;
- circolare in tenuta balneare (costume da bagno costume da bagno di qualsiasi foggia) o a torso nudo a bordo dei mezzi del servizio pubblico locale, di linea o non di linea;
- spogliarsi e vestirsi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista;
- eseguire la pulizia personale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista;
- usare saponi, shampoo, collutori e detersivi utilizzando le fontane pubbliche o private collocate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio;
- espletare i propri bisogni fisiologici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio, il divieto non si applica negli spazi dedicati, quali orinatoi pubblici stradali;
- consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio o comunque sostandovi in modo da ostruire la normale circolazione pedonale. Il divieto non si applica negli spazi dedicati;
- in tutto il perimetro del Centro Storico sedersi o sdraiarsi a terra, sui gradini delle Chiese e sugli altri edifici monumentali, vetrine di negozi e comunque costituire ostacolo alla libera circolazione dei pedoni, così come è vietato utilizzare per piano d'appoggio balaustre, gradini e monumenti;
- in tutto il territorio comunale, compreso nelle fermate del trasporto pubblico, è vietato sdraiarsi sulle panchine, salirvi con i piedi e in ogni caso bivaccare;
- avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli;
- rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di 14 anni;
- salire sui parapetti, sia in muratura che in terrapieno, lungo il lato esterno ed interno delle cortine e dei bastioni/torri della Cinta Muraria e della Fortezza Medicea, ovvero occuparne gli spazi intralciando la libera circolazione delle persone;
- abbandonare lungo le strade, sui marciapiedi o in ogni altro luogo pubblico, fuori dagli appositi contenitori rifiuti, contenitori, bottiglie, gomme da masticare e mozziconi di sigaretta;
- lavare i veicoli, attrezzature varie ed oggetti in genere;
- eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose con l'uso di bombolette spray di qualsiasi genere, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni, con l'uso di inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

- arrampicarsi su edifici, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti e le strutture tecniche per l'erogazione di servizi pubblici alla cittadinanza;
 - utilizzare o prelevare l'acqua proveniente dalle pubbliche fontanelle per scopi diversi da quelli potabili (sono vietati ad esempio il lavaggio di veicoli, tappeti, l'innaffiamento di piante o fiori, riempimento di palloncini e assimilabili);
 - far bere gli animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
 - lasciare aperti i rubinetti delle pubbliche fontanelle;
 - fare il bagno, gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle Fonti Storiche, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquee, ovunque presenti.
2. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 480,00 e l'immediata cessazione dell'attività, nonché, qualora ne ricorra il caso, la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6 (Deturpamento di edifici pubblici e privati)

1. È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati e loro pertinenze, monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.
2. I proprietari o comunque gli altri soggetti aventi titolo sull'immobile, qualora questo risulti non abitato o comunque non utilizzato, hanno l'obbligo di procedere alla chiusura dei varchi per accedere allo stesso, al fine di impedire che possa essere occupato abusivamente o preso di mira per atti vandalici.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e la rimessa in pristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola d'arte in considerazione delle qualità delle superfici danneggiate.

TITOLO III NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 (Marciapiedi e portici)

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. La violazione delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 8 (Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni)

1. Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:
- percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, salvo specifica autorizzazione in deroga dell'Amministrazione Comunale;
 - camminare sugli spazi erbosi, quando non espressamente consentito, danneggiare o smuovere i giochi, i sedili o le panche, dormire o restarvi sdraiati sopra, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi e quant'altro faccia parte dell'arredo, gettare qualsiasi rifiuti fuori dai contenitori porta rifiuti;
 - cogliere fiori e tagliare erbe;
 - rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;

- trattenersi o introdursi nei giardini pubblici o in ogni altro luogo comunale aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
 - danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea in qualunque modo;
 - nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati, transitare e sostare per tutti i veicoli a motore ad eccezione dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione;
 - installare nei parchi e giardini pubblici tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o posizionare bracieri;
 - salire sugli alberi, appendervi o affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli.
2. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'immediata cessazione dell'attività, nonché, qualora ne ricorra il caso, la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 (Manutenzione degli edifici, delle aree e dei terreni)

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne, dei resedi commerciali, delle vetrine nonché alla dissuasione dello stazionamento dei volatili. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti e ogni altro corredo al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.
2. Qualora si renda necessario per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, il Sindaco con propria ordinanza emanata ai sensi dell'art. 54 del TUEL può obbligare i proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o comunque altre costruzioni ed aree scoperte, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati, a chiudere tutte le zone di accesso all'immobile e recintare l'area scoperta in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.
3. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o comunque altre costruzioni ed aree scoperte sono tenuti alla pulizia degli stessi e devono conservarle libere da materiali di scarto o rifiuti anche se abbandonati da terzi.
4. Salvo nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge, è vietata la promiscuità, anche temporanea, nei medesimi locali tra dimora ed attività produttive e commerciali.
5. Nei locali dove si svolgono attività produttive o commerciali è vietato collocare oggetti ed arredi atti alla dimora quali, a titolo esemplificativo, letti, brande, fornelli e simili, ove non consentito da specifiche disposizioni di legge.
6. I proprietari, i locatari e i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
7. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Le medesime disposizioni si applicano per gli scoli di acque assimilabili. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
8. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri e assimilabili.
9. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree relative a resedi, corti interne e spazi analoghi, in specie per le aree visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico.
10. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se all'interno di aree private, posti nel centro storico delimitato dalle mura fortificate, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
11. I proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi, giardini e terreni, posti all'interno e a margine dei centri abitati hanno l'obbligo, a tutela del decoro, dell'incolumità e dell'igiene pub-

blica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, di tenere in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere gli stessi.

12. I proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e vicinali devono provvedere:

- alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
- allo scavo e approfondimento, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla quantità di acqua che devono ricevere con particolare attenzione al livello di scorrimento, impedendo ristagno o rallentamento;
- a ripulire i tombini, nei tratti intubati, ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica inferiore a quella del fosso;
- a mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica della distanza ed angolazione necessaria e a rimuovere, nel più breve tempo possibile, le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione cadute dagli alberi piantati vicino alla sede stradale e che vengano a cadere sulla stessa;
- a porre in essere tutti gli accorgimenti ed opere per conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;
- a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegni, lo scoscendimento del terreno e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi. In virtù di quanto previsto dagli artt. 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, i proprietari o gestori di fondi, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, dovranno provvedere alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo;
- La pulizia degli spazi suddetti deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

13. La violazione alle prescrizioni previste dal presente articolo, eccetto quella di cui al comma 5, comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

14. La violazione alle prescrizioni previste al comma 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art. 10

(Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri)

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee strumentazioni munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. La violazione alle prescrizioni previste dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

Art. 11

(Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano)

1. Sugli immobili e loro pertinenze di qualunque natura pubblica e privata, nonché sull'arredo urbano è vietato:

- apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere o comunque alterare lo stato dei muri degli edifici;
- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici;

- spostare dalla loro collocazione panchine, rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvo il caso che per gli stessi sia stata rilasciata apposita autorizzazione.
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino a spese del trasgressore e dell'obligato in solido.

Art. 12 (Nettezza del suolo e dell'abitato)

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute in specifici regolamenti, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area adiacente/circostante qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla stessa, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o, in assenza dello stesso, del tratto di strada sul quale il locale prospetta; devono altresì provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai precedenti commi 1 e 2, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 13 (Conferimento/deposito dei rifiuti solidi urbani)

1. Per le modalità di deposito e conferimento dei rifiuti si rimanda all'apposito REGOLAMENTO-COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E PER L'IGIENE AMBIENTALE

Art. 14 (Sgombero neve)

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, in caso di emissione di ordinanza del Sindaco al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenna menti opportunamente disposti.
7. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art. 15
(Esposizione di panni e tappeti)

1. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento d'igiene, è vietato scuotere tappeti, panni, tovaglie ed oggetti simili, nonché stendere biancheria su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri.
2. Le violazioni alle prescrizioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, l'immediata cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi..

TITOLO IV
NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 16
(Scarico delle acque)

1. La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature ovvero sul suolo o nel sottosuolo è regolata dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.ii.mm. (T.U.A.)
2. Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge non è ammesso lo scarico di acque chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle cloache o fognature pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.
3. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.ii.mm (T.U.A.), l'inosservanza alle prescrizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, immediata cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art. 17
(Ripari ai pozzi, cisterne e simili)

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione alle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 18
(Oggetti mobili)

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza che l'acqua coli lungo le facciate degli edifici e comunque senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di consentire lo stillicidio di acqua o altri liquidi.
3. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'immediata cessazione dell'attività.

Art. 19
(Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e/o
lavorazione di materiali lapidei svolte all'aperto)

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. E' fatto obbligo, durante le operazioni di lavorazione di materiali lapidei, di adottare tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose causati dalla proiezione di polveri, schegge e affini.
5. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a € 300,00.
6. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art. 20
(Emissioni moleste)

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere e provocare emissioni di fumo, pulviscolo, particolato, fuliggine, aerosol, vapori ed esalazioni dannose o moleste.
2. Chiunque, per causa della propria attività lavorativa, si trovi a compiere operazioni che possano comportare o provocare le situazioni di cui al comma precedente, è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi degli inconvenienti sopra richiamati.
3. La violazione alle prescrizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 l'immediata cessazione dell'attività e l'eventuale rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21
(Accensioni di fuochi)

1. Salvo deroghe di legge è vietato accendere fuochi o procedere ad abbruciamenti di residui vegetali su tutto il territorio comunale.
2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche nel rispetto della normativa vigente.
3. Fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni per le violazioni in materia di tutela delle aree boschive e per le violazioni a carattere ambientale, le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, l'immediata cessazione dell'attività e l'eventuale rimessa in pristino dei luoghi.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 2 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, l'immediata cessazione dell'attività e l'eventuale rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22
(Utilizzo di strumenti musicali, radiotelevisivi e videogiochi)

1. Negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private aperte al pubblico, è vietato l'uso di strumenti di amplificazione, di apparecchi radiotelevisivi, di videogiochi e, comunque, di tutti gli impianti di riproduzione sonora, nonché praticare attività ludiche rumorose, salvo nel caso di essere in possesso di espressa autorizzazione in deroga, rilasciata dal competente Servizio Comunale. Le attività di cui sopra sono comunque vietate dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 24,00 alle ore 10,00.
2. Per le manifestazioni ed attività che comportino l'uso degli impianti di riproduzione sonora si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo, qualora non siano ascrivibili ad infrazioni previste da leggi o regolamenti prevalenti, comportano la sanzione amministrativa da €50,00 a € 300,00 e l'immediata cessazione dell'attività.

Art. 23
(Attività rumorose svolte sul suolo pubblico)

1. Tutte le attività il cui esercizio comporti l'uso di macchinari rumorosi, quali motocompattatori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, etc., dovranno essere effettuate adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro svolgimento e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia. Nell'esercizio di attività che comportino l'uso di attrezzi non motorizzati ma l'utilizzazione dei quali preveda comunque l'emissione di rumori molesti, quali ad esempio martelli manuali, magli, picconi e simili, l'uso degli stessi dovrà avvenire limitando detti rumori a quanto strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni di che trattasi.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose.
4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali ad esempio i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e/o di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga rilasciate ai sensi della vigente normativa.
5. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
6. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 4 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa di riferimento.

Art. 24
(Rumori e musiche provenienti dai locali e dai relativi avventori)

1. E' vietato agli esercizi commerciali e/o di somministrazione effettuare intrattenimenti musicali e sonori dei locali dopo le ore 24.00 ovvero dopo l'orario stabilito dall'autorizzazione in deroga ai limiti massimi di pressione acustica per esecuzioni musicali. Gli intrattenimenti musicali provenienti da quegli esercizi che, ai sensi dell'allegato B del DPR 227/2011, sono esentati dall'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, prevista dall'art. 8 della L. 447/1995, non debbono essere percepibili ad oltre trenta metri di distanza dall'esercizio stesso. Ferma restando l'applicazione delle violazioni di cui all'art. 37 del presente regolamento nei confronti dei privati responsabili delle relative violazioni, i titolari o i gestori di attività aperte al pubblico, quali

esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili, devono adottare, nell'esercizio della loro attività, tutti gli accorgimenti utili atti a evitare rumori e schiamazzi provenienti da parte della loro clientela. Ove presso uno degli esercizi di cui al comma precedente o nelle relative pertinenze o area di suolo pubblico in concessione dovesse verificarsi una concentrazione di persone, che per numero o per comportamento possa costituire fonte di disturbo alla quiete pubblica, oltre la normale tollerabilità, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo o di pericolo per la sicurezza delle persone o intralcio per la circolazione pedonale o veicolare, i responsabili dell'attività devono porre in essere tutti gli accorgimenti atti a prevenire tali fenomeni.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 ad € 480,00.

3. In caso di ripetuto, comprovato e adeguatamente motivato disturbo è facoltà dell'amministrazione comunale disporre, mediante specifica ordinanza, la limitazione dell'orario di apertura all'esercizio fino ad un massimo di 60 giorni ovvero la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 10 giorni.

Art. 25 **(Giochi all'esterno dei locali)**

1. Chiunque detenga, qualora autorizzato, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari deve renderli inutilizzabili dalle ore 24.00 fino alle ore 08.00.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 26 **(Uso dei dispositivi antifurto)**

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa di riferimento, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 27 **(Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili)**

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri, in linea d'aria, dalle abitazioni.

2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

TITOLO V

ANIMALI

Art. 28 (Animali di affezione)

1. I proprietari, i possessori o i conduttori a qualsiasi titolo di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. I medesimi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
4. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, comporta la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, il ripristino dei luoghi nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie onde evitare qualsiasi forma di trasmissione e contagio di malattie infettive o potenziale focolaio di sviluppo di insetti, zecche, pulci, topi e quant'altro possa essere pericoloso per la salute e l'igiene pubblica, con immediata comunicazione anche ai competenti uffici dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 29 (Custodia e tutela degli animali)

1. Fermo quanto stabilito in materia dal Regolamento del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i loggiati, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si rendesse necessario, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche fatta eccezione per le storiche Contrade durante il periodo del Palio;
 - lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
 - far circolare o comunque trasportare animali pericolosi od esotici, quali quelli in uso presso circhi, spettacoli viaggianti e affini, se non rinchiusi in gabbie apposite ed idonee allo scopo;
 - lasciare incustoditi animali, e/o ancorarli a qualsiasi tipo di sostegno, palo, inferriata o colonnino, posti su area pubblica o soggetta al pubblico passaggio.
2. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 1, salvo che il fatto costituisca più grave illecito, comporta la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art. 30 (Cani)

1. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
2. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art. 31 (Detenzione di animali da cortile e da allevamento all'interno del Territorio Comunale)

1. Nel centro Storico è vietata l'apicoltura e la detenzione di animali da cortile e da allevamento salvo particolari deroghe da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Le violazioni alle prescrizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00

TITOLO VI

SICUREZZA URBANA - DECORO - PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 32 (Sicurezza Urbana)

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere le sotto elencate condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di manifesta ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, strade, piazze o aree particolarmente affollate.

3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative-imprenditoriali come esercizi pubblici, commerciali, artigianali, industriali, circoli privati ed ogni altra attività di servizio al pubblico ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le azioni possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20.01.2017, n. 14, convertito con modificazioni in Legge 18.04.2017, n. 48, il presente regolamento individua le aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree verdi e parchi, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti afflussi di persone, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le medesime disposizioni. E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti;

7. Le violazioni alle prescrizioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

Art. 33 (Individuazione di aree urbane oggetto di misure a tutela del decoro)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 14/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 48/2017, ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9 anzidetto, sono individuate le seguenti località:

a) Area del centro storico (area ricompresa all'interno della cinta muraria, compresi i parcheggi e relative pertinenze) su cui insistono luoghi di culto, cimiteri, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi, complessi monumentali e altri istituti e luoghi di cultura interessati da flussi turistici nonché aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici

spettacoli e le attività delle Storiche Contrade del Palio di Siena;

b) Complesso monumentale della Fortezza Medicea (Mura Medicee compresi i giardini, gli immobili, le sue pertinenze e parcheggi, estesa ai 200 metri dalla cinta muraria e dagli ingressi) su cui insistono, luoghi di Culto, complessi monumentali e altri istituti e luoghi di cultura interessati da flussi turistici nonché aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ed aree adibite alle attività delle Storiche Contrade del Palio di Siena;

c) Istituti scolastici di ogni ordine e grado e plessi didattici universitari entro 200 metri dagli stessi;

d) Policlinico Ospedaliero Universitario “Santa Maria alle Scotte” (entro 500 metri dagli ingressi, dai parcheggi e loro pertinenze);

e) Parchi e giardini (entro 200 metri compresi eventuali parcheggi e pertinenze);

f) Tutte le Aree del restante territorio su cui insistono (entro 200 mt):

- **presidi sanitari**
- **luoghi di culto**
- **cimiteri**
- **fiere e mercati**
- **impianti sportivi**
- **manifestazioni sportive e similari**
- **la Stazione Ferroviaria**
- **le risalite meccaniche**
- **capolinea del Trasporto Pubblico Locale**
- **capolinea di approdo dei bus turistici.**

2. Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione delle aree del territorio comunale di cui al precedente comma è soggetto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui al comma precedente, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto da parte di un Ufficiale o Agente di P.G. che direttamente e personalmente abbia accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso al Questore di Siena nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano palesi ed evidenti situazioni di disagio sociale, alla competente Direzione dell'Amministrazione Comunale.

4. Le violazioni di cui al presente Regolamento commesse nelle aree e luoghi di cui sopra comportano, le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal presente articolo e, anche qualora non prevista nei singoli articoli, la sanzione accessoria dell'immediata cessazione dell'attività posta in essere, nonché, qualora ne ricorra il caso, la rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell' obbligato in solido.

5. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro, di opportunità e in caso di inadempienza del trasgressore o del solidale, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere all'immediata eliminazione, senza obbligo di preavviso, con addebito delle spese al proprietario stesso e al trasgressore se diverso.

Art. 34

(Raccolte di firme e/o fondi, materiali e vendite di beneficenza)

1. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario può essere effettuata su aree pubbliche nonché su quelle private gravate di servitù di pubblico passaggio, previa comunicazione alla competente Direzione Comunale. Le raccolte in argomento non sono soggette a concessione per occupazione del suolo pubblico.

2. Le raccolte di firme e/o di fondi sono consentite solo ed esclusivamente nelle zone individuate dallo specifico Regolamento con esclusione del periodo interessato dal Palio, con inizio dal giorno antecedente le prove di notte e termine nel giorno successivo all'effettuazione della corsa.
3. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono comunque vietate in forma itinerante o nelle aree interessate dallo svolgimento dei mercati e delle fiere.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui al comma 2 in prossimità di scuole e luoghi di cura.
5. Le raccolte possono essere effettuate da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS nonché da Associazioni non riconosciute. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
6. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
7. L'effettuazione delle raccolte è subordinato a concessione per occupazione temporanea di Suolo Pubblico, da richiedere da parte di soggetti interessati secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento
8. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
9. L'effettuazione di una raccolta in assenza di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'immediata cessazione dell'attività, nonché, qualora ne ricorra il caso, la rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art. 35 **(Accattonaggio e prostituzione)**

1. E' vietato raccogliere l'elemosina con petulanza, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori e/o animali.
2. E' altresì vietato rovistare o prelevare indumenti ovvero oggetti dai contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie e dai cassonetti della raccolta dei rifiuti.
3. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività.
4. E' vietato a chiunque porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento.
5. E' vietato richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente comma 4 e/o di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento.
6. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 4-5 comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'immediata cessazione dell'attività, nonché, qualora ne ricorra il caso, la rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art. 36 **(Artisti di strada)**

1. Lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, che dovrà essere esibita in originale a richiesta del personale di vigilanza.
2. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti), il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore e conseguentemente non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 69 del TULPS.
3. Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni emanate con provvedimento della Direzione Polizia Municipale.

4. Coloro che esercitano attività artistica esclusivamente musicale, privi di strumenti di amplificazione ai sensi di quanto disposto al precedente art. 24, senza che ciò comporti la sottrazione di spazio all'uso pubblico, la possono svolgere dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
5. Sia per le attività di cui al comma 1 che per quelle di cui al comma 2 il numero massimo degli artisti ammessi ad esercitare contemporaneamente nel centro storico e il periodo massimo della loro permanenza sarà definito con provvedimento della Direzione Polizia Municipale.
6. Le attività di cui sopra sono vietate nei giorni interessati dal Palio, con inizio dal giorno antecedente le prove di notte e termine nel giorno successivo all'effettuazione della corsa, e sempre nella Piazza del Campo.
7. L'eventuale rilascio di concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, le eventuali prescrizioni ad essa connesse e le relative sanzioni amministrative sono disciplinate dal vigente Regolamento C.O.S.A.P..
8. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'immediata cessazione dell'attività, nonché, qualora ne ricorra il caso, la rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art. 37 **(Divieto di campeggio libero – Nomadismo)**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
3. E' altresì vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di acque reflue, escrementi organici, liquidi chimici sul terreno e nelle pubbliche fognature, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate ed individuate espressamente dall'Amministrazione Comunale.
4. E' vietata la sosta in tende, caravan, autocaravan, roulotte, camper o similari mezzi mobili utilizzati come normale abitazione, su qualunque area pubblica, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e le aree di uso pubblico, salvo le zone appositamente attrezzate dotate dei requisiti e delle autorizzazioni previste e segnalate.
5. A coloro che sostano in violazione del comma 1 è intimato lo sgombero e la pulizia dell'area entro le successive 8 ore, oltre alla rimozione dei rifiuti e di quant'altro occupi il suolo pubblico.
6. In caso di particolari situazioni che possono determinare pericolo di emergenze igienico sanitarie, il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo adotta apposita ordinanza di sgombero indicando i tempi e le modalità più opportune.
7. In caso di inottemperanza all'intimazione prevista dal comma 4 il Comune potrà provvedere alla pulizia e allo sgombero dell'area, anche ordinando la rimozione forzata dei veicoli, addebitando le spese al trasgressore.
8. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o l'eventuale rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 38 **(Velocipedi e acceleratori di andatura)**

1. E' vietato il deposito delle biciclette al di fuori delle apposite rastrelliere.

2. E' disposta la rimozione di tutti quei velocipedi o acceleratori di andatura nonché i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che saranno rinvenuti fissati ai fabbricati, agli arredi pubblici quali pali della pubblica illuminazione, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, barriere di protezione dei monumenti, monumenti e fioriere, manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, muretti e recinzioni, pluviali e condutture di metano pubblici e privati, recinzioni di cantiere o a qualunque altro elemento di arredo urbano, ovvero in qualunque luogo in cui arrichino danno al decoro o ostruiscano passaggi pedonali e ciclabili od impediscano la normale fruizione dei marciapiedi da parte dei cittadini e soprattutto dei disabili.

3. E' altresì disposta la rimozione dei velocipedi e acceleratori di andatura nonché i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica o comunque delle loro parti che si trovino in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono nonché privi di parti essenziali all'uso e quindi non più idonei alla circolazione e che si presentino privi di riscontri oggettivi che consentano di risalire al proprietario, rinvenuti sul suolo pubblico. Tutti i velocipedi e gli acceleratori di andatura nonché i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica rimossi e qualificabili come rifiuto (per le proprie condizioni oggettive e soggettive) e non, saranno conferiti all'ente affidatario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e gestiti secondo la normativa vigente. Tutti i velocipedi e gli acceleratori di andatura rimossi nonché i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per le altre casistiche contemplate dal presente articolo, ma ancora idonei alla circolazione, potranno essere successivamente restituiti all'avente diritto, che dovrà dimostrare di esserne proprietario tramite apposita documentazione ovvero il possesso di chiavi o altri sistemi analoghi in grado di aprire i lucchetti o sistemi di blocco del mezzo"; la restituzione potrà avvenire previa contestazione del verbale di violazione per l'infrazione commessa e il pagamento delle spese di rimozione e deposito; ove non reclamati entro 30 giorni dal rinvenimento e rimozione i veicoli di cui al comma 7 potranno essere trattati secondo le disposizioni di cui agli art. 927 e seguenti del codice civile.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'immediata cessazione dell'attività, nonché, qualora ricorra il caso, la rimessa in pristino dei luoghi con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

5. Le modalità operative inerenti la rimozione, il deposito e la restituzione verranno indicate con specifica Disposizione Dirigenziale.

Art.39 (Uso dei servizi igienici)

1. I titolari di esercizi pubblici che a norma di Regolamento di Igiene debbono disporre di servizi igienici, sono tenuti a consentire l'uso gratuito alla clientela.

2. La violazione della prescrizione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

Art.40 (Contrassegni del Comune)

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Art. 41 (Avvisi e sistemi di pubblica utilità)

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, previo avviso ai proprietari e senza indennizzo, applicare o far applicare alle fronti degli edifici e manufatti di qualsiasi natura, nelle parti più convenienti e adatte, e fermi restando ulteriori vincoli di legge, apparati e sostegni per la pubblica illu-

minazione e la videosorveglianza, quadri e armadi, corpi illuminanti, sostegni, ancoraggi e linee per l'illuminazione pubblica, scatole di derivazione, apparati per la trasmissione dati e linee per l'impianto di videosorveglianza, quadri per informazioni, cartelli per la denominazione delle vie, cartelli, mensole ed appoggi per la segnalazione del transito stradale od altro di pubblica utilità.

2. Le spese per l'apposizione di quanto indicato nel comma 1 sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di detti fabbricati di non rimuovere o alterare e di non sottrarre alla pubblica vista quanto indicato nel comma 1 e di rimborsare l'Amministrazione Comunale delle spese per il loro ripristino quando siano stati distrutti o danneggiati o manomessi per fatti loro imputabili.

4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

TITOLO VII DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E PARTICOLARI FORME DI VENDITA

Art. 42

(Modalità di somministrazione e vendita delle bevande e relativo utilizzo da parte della clientela)

1. Al fine di prevenire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana e per la tranquillità pubblica, in particolari zone della città, l'amministrazione comunale, con idoneo provvedimento amministrativo, può introdurre limitazioni orarie alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi commerciali ed artigiani, degli esercenti il commercio su area pubblica, dei pubblici esercizi e circoli privati, nonché da parte dei distributori automatici ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7 *bis*, del D.lgs. 267/2000.

2. I titolari e gestori delle attività elencate al comma 1 dopo l'orario di chiusura del locale devono verificare che nelle immediate vicinanze del rispettivo esercizio non vi sia la presenza di alcun contenitore in vetro e/o metallico e di rifiuti di vario genere e, in tal caso, devono provvedere all'immediata pulizia dell'area interessata.

3. Chiunque viola le norme del comma 2 del presente articolo o dei provvedimenti amministrativi emessi in base al comma 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 43

(Limitazioni orarie all'attività di determinati esercizi)

1. L'amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 50, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del D.lgs. 267/2000, sentite le categorie economiche di riferimento, in particolari momenti dell'anno e/o della settimana e con riferimento a determinate aree cittadine caratterizzate da notevoli afflussi di persone, può con idoneo provvedimento amministrativo stabilire limitazioni orarie alle attività degli esercizi commerciali ed artigiani, degli esercenti il commercio su area pubblica dei pubblici esercizi e circoli privati, nonché da parte dei distributori automatici, che per loro ubicazione o per la tipologia della loro attività caratterizzata dalla vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche o per le modalità di effettuazione della stessa, possono arrecare pregiudizio alla tranquillità pubblica.

**TITOLO VIII
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**Art. 44
(Sanzioni amministrative e accessorie)**

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n.689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
5. Quando il trasgressore o l' obbligato in solido non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
6. È consentito agli organi di Polizia procedere all'allontanamento dei trasgressori delle norme del presente regolamento dal luogo in cui è stata effettuata la violazione, qualora la permanenza del trasgressore sul luogo possa far continuare l'illecito.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 45
(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

**Art.46
(Abrogazioni)**

1. Il Regolamento di Polizia Municipale entrato in vigore il 22/04/2004 e le successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
2. Sono altresì abrogate e sostituite con il presente Regolamento le ordinanze ed i provvedimenti precedenti incompatibili con il presente Regolamento.

**Art. 47
(Norma finale)**

1. Per eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, la Giunta Comunale provvederà agli opportuni adeguamenti che si rendono necessari.

Art. 48
(Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana)

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.
2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCELBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D. Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.
3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.
4. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione Comunale.